Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 15 del 19 gennaio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

N. 11/L

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **417.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998.

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **418.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **419.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **417.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica del Senegal

Desiderosi di concludere una Convenzione al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenire l'evasione fiscale, hanno convenuto in proposito sulle seguenti disposizioni:

Capitolo I

Campo di applicazione della convenzione

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno Stato Contraente o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito percepite per conto di uno Stato Contraente, qualunque sia il sistema di percezione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito globale o su elementi di reddito, ivi comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare globale delle retribuzioni corrisposte dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Senegal:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sulle società;

3) l'imposta minima forfettaria sulle società;
4) il contributo forfettario a carico dei datori di lavoro;

anche se dette imposte sono percepite mediante ritenuta alla fonte,
(qui di seguito denominate "imposta senegalese");

b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sui redditi delle persone fisiche;
2) l'imposta sui redditi delle persone giuridiche;

anche se dette imposte sono percepite mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito denominate "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione e che verranno ad aggiungersi alle imposte attualmente in vigore o che le sostituiranno.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non esiga una diversa interpretazione:

a) il termine "Senegal" designa il territorio della Repubblica del Senegal e le zone situate al di fuori delle acque territoriali del Senegal sulle quali, in conformità con il diritto internazionale e secondo la sua legislazione, il Senegal può esercitare i diritti relativi al fondo marino, al sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende il mare territoriale anche al di là dello stesso, nelle quali zone, in virtù della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita i diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;

c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, il Senegal o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;

h) il termine "nazionali" designa:
(i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato Contraente;

(ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne il Senegal: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato;

(ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente col quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio, un magazzino di vendita;
f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i sei mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata come "stabile organizzazione" nel primo Stato Contraente se la stessa dispone in questo Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che l'attività di detta persona non sia limitata all'acquisto di beni per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la sua attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

Tuttavia, se l'intermediario, il cui concorso è utilizzato nell'attività, dispone di un deposito di merci da consegnare in base al quale vengano regolarmente effettuate delle vendite, si considera che ci sia una "stabile organizzazione" dell'impresa.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo

sfruttamento e la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. In quest'ultimo caso, una quota-parte delle spese generali della sede dell'impresa può essere attribuita ai risultati delle diverse stabili organizzazioni con il pro-rata del giro di affari realizzato da ciascuna di esse.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 del presente articolo impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Quando la ripartizione delle spese generali della sede di cui alle condizioni definite nel suddetto paragrafo 3, o la ripartizione degli utili previsti dal paragrafo 4 non permettono di disimpegnare un'aliquota normale o un utile normale, le autorità competenti dei due Stati Contraenti possono, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, procedere alle rideterminazioni necessarie per valutare l'utile della stabile organizzazione.

6. Nessun utile viene attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto di aver acquistato beni o merci per l'impresa.

7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il quindici per cento (15%) dell'ammontare lordo dei dividendi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Quando una società residente di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente, gli utili realizzati e non reinvestiti in quest'altro Stato Contraente, possono essere sottoposti nel suddetto Stato ad un'imposta prelevata alla fonte.

Tuttavia, l'imposta così stabilita non può eccedere il dieci per cento (10%) dell'ammontare lordo degli utili realizzati, previa deduzione dell'imposta applicata a detti utili.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può prelevare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui detti dividendi sono pagati ad un residente di detto altro Stato o nei limiti in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il quindici per cento (15%) dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o uno dei suoi enti locali, oppure

(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato Contraente o ad uno dei suoi enti locali o ad enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato Contraente o ad uno dei suoi enti locali, oppure

(c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (ivi compresi gli istituti finanziari) in ragione dei finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.

4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi di fondi pubblici, di obbligazioni di prestiti, accompagnate o meno da garanzie ipotecarie o da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione interna.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato

Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il quindici per cento (15%) dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; detto termine comprende altresì i compensi di qualsiasi natura concernenti le pellicole cinematografiche e le opere registrate su pellicola e nastro per videoregistratore o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei canoni vi si ricolleghino effettivamente. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente,

ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, nel cui interesse è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale gli stessi sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile, in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione dei beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

i) possieda la nazionalità di detto Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale – sia direttamente, sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti - a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

I professori o gli insegnanti che soggiornano temporaneamente in uno Stato Contraente, per un periodo che non superi i due anni, allo scopo di insegnarvi o di effettuarvi ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca se tali remunerazioni sono pagate da un residente dell'altro Stato Contraente.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, se il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, esercita nell'altro Stato Contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito vi

si ricolleghi effettivamente. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili nel suddetto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

DISPOSIZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1 Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne il Senegal:

quando un residente del Senegal ricavi redditi che, conformemente alla disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Senegal concederà una deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente per un importo uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia.

Tale deduzione non dovrà, tuttavia, eccedere la quota di imposta sul reddito calcolata prima di effettuare la deduzione, corrispondente, secondo i casi, ai redditi imponibili in Italia.

Quando, in conformità con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi percepiti da un residente del Senegal siano esenti da imposte in detto Stato, quest'ultimo può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi del detto residente, considerare i redditi esentati.

3. Per quanto concerne l'Italia:

quando un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Senegal, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Senegal, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in conformità alla legislazione italiana.

Capitolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essi relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato Contraente o dei due Stati Contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. A meno che le disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12 non siano applicabili, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato Contraente o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

DOMANDE DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in uno degli Stati Contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente è residente, nel quale deve essere certificato l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Dakar non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicate ai redditi relativi ad ogni anno fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare che inizia dopo che sia trascorso un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione verrà applicata per l'ultima volta ai redditi relativi ad ogni anno fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente quello della denuncia.
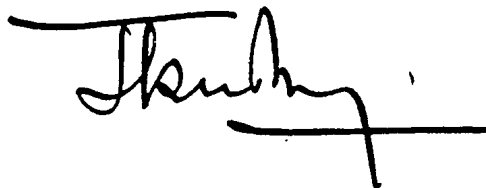
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.

Fatta a Roma, il giorno venti di luglio 1998, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica del Senegal

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:
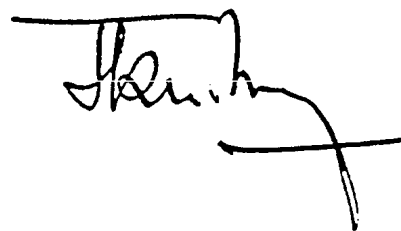
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

b) per quanto riguarda i redditi della navigazione aerea in traffico internazionale, restano ferme le disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica del Senegal e il Governo della Repubblica Italiana tendenti ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle società di navigazione aerea del Senegal e dell'Italia, firmata a Dakar il 29 dicembre 1988;

c) per quanto concerne l'articolo 9, si intende che quando uno Stato include negli utili di un'impresa di detto Stato e tassa di conseguenza gli utili che sarebbero stati realizzati da tale impresa, se le condizioni convenute con l'impresa dell'altro Stato Contraente fossero state quelle di cui alle imprese indipendenti, l'altro Stato Contraente può procedere ad una rideterminazione appropriata dell'ammontare dell'imposta che ivi è stata percepita sugli utili, se quest'altro Stato Contraente ritiene che detta rideterminazione sia giustificata. Per valutare tale rideterminazione, le autorità competenti degli Stati Contraenti devono consultarsi tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 25 della presente Convenzione.

d) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, per "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati", si intende che l'impegno della procedura amichevole non può essere considerato come sostitutivo del ricorso nazionale, il quale deve costituire obbligatoriamente un ricorso preliminare, quando la contestazione riguarda un'applicazione d'imposta non conforme alla Convenzione.

e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati Contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta alle quali la Convenzione dà diritto.

Fatto a Roma, il giorno venti di luglio 1998, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica del Senegal

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4100):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 15 giugno 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1ª. 2ª. 5ª. 6ª. 7ª. 8ª. 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 settembre e il 23 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1999 (atto n. 4100/*A* relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 29 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6407):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 4 ottobre 2000.

Relazione scritta annunciata il 4 ottobre 2000 (atto n. 6407/*A* relatore CALZAVARA).

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000 e approvato il 12 dicembre 2000.

01G0010

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **418.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 3, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DEL CANADA, I GOVERNI DI STATI MEMBRI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, IL GOVERNO DEL GIAPPONE, IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA STAZIONE SPAZIALE CIVILE INTERNAZIONALE

Indice

Il Governo del Canada (qui di seguito indicato anche come "il Canada"),

I Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito collettivamente indicati come i "Governi Europei" o "il Partner Europeo"),

Il Governo del Giappone (qui di seguito indicato anche come "il Giappone"),

Il Governo della Federazione Russa (qui di seguito indicato anche come "la Russia"), e

Il Governo degli Stati Uniti d'America (qui di seguito indicato anche come "il Governo degli Stati Uniti" o "gli Stati Uniti"),

Ricordando che nel gennaio 1984 il Presidente degli Stati Uniti ha incaricato l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (NASA) dello sviluppo e la messa in orbita di una Stazione Spaziale abitata in permanenza ed ha invitato gli Amici e Alleati degli Stati Uniti a partecipare al suo sviluppo ed alla sua utilizzazione ed a condividerne i benefici,

Ricordando che il Primo Ministro del Canada ha accettato l'invito sopra indicato in occasione della riunione al vertice con il Presidente degli Stati Uniti, tenutasi nel Quebec nel marzo 1985, e che i due Governi hanno confermato il loro interesse a cooperare in occasione della riunione al vertice tenutasi a Washington, D.C., nel marzo 1986,

Ricordando i termini delle specifiche Risoluzioni adottate il 31 gennaio 1985 e il 20 ottobre 1995 dal Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) riunito a livello ministeriale, e ricordando che il Programma Columbus e il programma di sviluppo relativo alla partecipazione europea alla Stazione Spaziale internazionale, intrapresi nell'ambito dell'ESA, in conformità con le sue finalità quali definite dall'Articolo II della Convenzione che l'ha istituita, svilupperanno alcuni elementi della Stazione Spaziale civile internazionale,

Ricordando l'interesse che il Giappone ha manifestato per il programma della Stazione Spaziale in occasione delle visite dell'Amministratore della NASA in Giappone nel 1984 e 1985 e la partecipazione del Giappone al programma spaziale degli Stati Uniti mediante il "Primo Esperimento di Trattamento dei Materiali",

Ricordando la partecipazione dell'ESA e del Canada al Sistema di Trasporto Spaziale degli Stati Uniti mediante lo sviluppo da parte dell'Europa del primo laboratorio spaziale abitato, Spacelab, e lo sviluppo da parte del Canada del Sistema Telemanipolatore,

Ricordando il Partenariato creato dall'Accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la Cooperazione relativa alla Progettazione Dettagliata, allo Sviluppo, all'Esercizio ed all'Utilizzazione della Stazione Spaziale Civile Abitata in Permanenza (qui di seguito indicato anche come "l'Accordo del 1988") firmato il 29 settembre 1988 ed i relativi Memorandum di intesa fra la NASA e il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (MOSST) del Canada, fra la NASA e l'ESA, e fra la NASA e il Governo del Giappone,

Riconoscendo che l'Accordo del 1988 è entrato in vigore fra gli Stati Uniti ed il Giappone il 30 gennaio 1992,

Ricordando che la NASA, l'ESA, il Governo del Giappone e il MOSST hanno svolto attività cooperative per realizzare la collaborazione al programma della Stazione Spaziale conformemente all'accordo del 1988 ed ai relativi Memorandum di Intesa, e riconoscendo che, al momento della sua istituzione il 1° marzo 1989, l'Agenzia Spaziale Canadese (CSA) ha avuto affidata dal MOSST la responsabilità dell'esecuzione del Programma canadese per la Stazione Spaziale,

Convinti che, date le esperienze e le attività uniche nel loro genere della Federazione Russa nel campo del volo spaziale abitato e delle missioni di lunga durata, tra cui la gestione in orbita in corso con successo della Stazione Spaziale Russa Mir, la sua partecipazione al partenariato accrescerà le capacità della Stazione Spaziale a vantaggio di tutti i "Partners",

Ricordando l'invito fatto il 6 dicembre 1993 dal Governo del Canada, dai Governi Europei, dal Governo del Giappone e dal Governo degli Stati Uniti al Governo della Federazione Russa di diventare "Partner" del Programma di Cooperazione per le Attività di progettazione, lo Sviluppo, la Gestione in Orbita e l'Utilizzazione della Stazione Spaziale nel quadro degli Accordi sulla Stazione Spaziale, e la risposta favorevole a questo invito da parte del Governo della Federazione Russa del 17 dicembre 1993,

Ricordando l'intesa fra i primo ministro del Governo della Federazione Russa ed il Vicepresidente degli Stati Uniti circa la promozione della cooperazione nell'ambito di importanti attività di volo spaziale abitato, tra cui il programma Mir-Shuttle russo-statunitense, per prepararsi alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale,

Ricordando il Trattato sui Principi che Regolano le Attività degli Stati nell'Esplorazione e Uso dello Spazio Extra-Atmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti (qui di seguito indicato come "il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico"), entrato in vigore il 10 ottobre 1967,

Ricordando l'Accordo per il Salvataggio degli Astronauti, il Ritorno degli Astronauti e la Restituzione degli oggetti inviati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito indicato come "l'Accordo per il Salvataggio"), entrato in vigore il 3 dicembre 1968,

Ricordando la Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per Danni Causati da Oggetti Lanciati nello Spazio (qui di seguito indicata come la "Convenzione sulla Responsabilità"), entrata in vigore il 1° settembre 1972,

Ricordando la Convenzione sulla Registrazione degli oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito indicata come "la Convenzione sulla Registrazione"), entrata in vigore il 15 settembre 1976,

Convinti che il lavorare insieme nella Stazione Spaziale civile internazionale amplierà ulteriormente la cooperazione stabilendo relazioni a lungo termine reciprocamente vantaggiose e sviluppando ulteriormente la cooperazione nel campo dell'esplorazione e dell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico,

Riconoscendo che la NASA e la CSA, la NASA e l'ESA, la NASA ed il Governo del Giappone, la NASA e l'Agenzia Spaziale Russa (RSA) hanno elaborato dei Memorandum di Intesa (qui di seguito indicati come "i Memorandum") in connessione con i negoziati governativi per il presente Accordo e che questi Memorandum contengono norme dettagliate di attuazione per l'applicazione del presente Accordo,

Riconoscendo, alla luce di quanto precede, che è auspicabile stabilire fra il Governo del Canada, i Governi Europei, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa ed il Governo degli Stati Uniti un quadro generale normativo di riferimento per la progettazione, lo sviluppo, la gestione in orbita e l'utilizzazione della Stazione Spaziale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Contenuto e Finalità

1. La finalità del presente Accordo è di stabilire, sulla base di un sincero rapporto di "Partenariato", un quadro di cooperazione internazionale a lungo termine fra i "Partners" relativo alla progettazione degli elementi, allo sviluppo, alla gestione in orbita e all'utilizzazione di una Stazione Spaziale civile internazionale abitata in permanenza a fini pacifici, in conformità al diritto internazionale. Tale Stazione Spaziale civile internazionale farà progredire l'uso scientifico, tecnologico e commerciale dello spazio extra-atmosferico. Il presente Accordo definisce specificamente il programma della Stazione Spaziale civile internazionale e la natura di tale "Partenariato", ivi compresi i diritti e gli obblighi rispettivi dei "Partners" nel quadro di tale cooperazione. L'Accordo prevede inoltre meccanismi e misure specifici atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissi.

2. I "Partners" uniranno i loro sforzi, sotto il ruolo direttivo degli Stati Uniti per la gestione ed il coordinamento generale, per creare una Stazione Spaziale internazionale integrata. Gli Stati Uniti e la Russia, avvalendosi della loro grande esperienza in materia di volo spaziale abitato, produrranno elementi che serviranno come fondamenti per la Stazione Spaziale internazionale. Il "Partner Europeo" ed il Giappone produrranno elementi che incrementeranno sensibilmente le capacità della Stazione Spaziale. Il contributo del Canada sarà un elemento essenziale della Stazione Spaziale. Il presente Accordo enumera, nell'Allegato, gli elementi che saranno forniti dai "Partners" per realizzare la Stazione Spaziale internazionale.

3. La Stazione Spaziale civile internazionale abitata in permanenza (qui di seguito indicata come "la Stazione Spaziale") sarà un'installazione polivalente posta in orbita terrestre bassa, con elementi di volo ed elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale forniti da tutti i "Partners". Fornendo elementi di volo per la Stazione Spaziale, ogni "Partners" acquisisce determinati diritti d'uso della Stazione Spaziale e partecipa alla sua gestione conformemente al presente Accordo, ai Memorandum, ed alle intese di attuazione.

4. La Stazione Spaziale é concepita in modo da avere carattere evolutivo. I diritti e gli obblighi degli "Stati Partners" riguardanti la sua evoluzione sono sottoposti a specifiche disposizioni conformemente all'Articolo 14.

Articolo 2
Diritti ed Obblighi Internazionali

1. Lo sviluppo, la gestione in orbita e l'utilizzazione della Stazione Spaziale sono effettuati in conformità al diritto internazionale, ivi compreso il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico, l'Accordo per il Salvataggio, la Convenzione sulla Responsabilità e la Convenzione sulla Registrazione.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da:

(a) modificare i diritti e gli obblighi degli "Stati Partners" fra di loro o nei riguardi altri Stati quali sono stabiliti nei trattati di cui al punto 1 del presente Articolo, salvo quanto diversamente disposto all'Articolo 16;

(b) incidere sui diritti e gli obblighi degli "Stati Partners" nell'esplorazione o nell'uso dello spazio extra-atmosferico, sia singolarmente, sia in cooperazione con altri Stati, per attività non connesse con la Stazione Spaziale; ovvero

(c) costituire una base per la rivendicazione di diritti di proprietà sullo spazio extra-atmosferico o su una qualsiasi parte di esso.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si applicano le definizioni seguenti:

(a) "presente Accordo":
il presente Accordo, ivi compreso l'Allegato;

(b) i "Partners" (o, ove appropriato, "ciascun Partner");
il Governo del Canada; i Governi Europei elencati nel Preambolo che diventano parti del presente Accordo, come pure qualsiasi altro Governo Europeo che dovesse aderire al presente Accordo in conformità all'Articolo 25 (3), agenti collettivamente quale soggetto unico; il Governo del Giappone; il Governo della Federazione Russa e il Governo degli Stati Uniti;

(c) "Stato Partner":
ciascuna Parte contraente per la quale il presente Accordo sia entrato in vigore, in conformità all'Articolo 25.

Articolo 4
Enti od Organizzazioni Cooperanti

1. I "Partners" convengono che l'Agenzia Spaziale Canadese (qui di seguito indicata come CSA") per il Governo del Canada, l'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito indicata come "ESA") per i Governi Europei, l'Agenzia Spaziale Russa (qui di seguito indicata come "RSA") per la Russia, e l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (qui di seguito indicata come "NASA") per gli Stati Uniti sono gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti responsabili dell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale. La designazione dell'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone per l'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale sarà effettuata nel Memorandum di Intesa fra la NASA ed il Governo del Giappone di cui al seguente comma 2.

2. Gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti attueranno la cooperazione per la Stazione Spaziale in conformità alle disposizioni relative del presente Accordo, ai rispettivi Memorandum di Intesa fra la NASA e la CSA, la NASA e l'ESA, la NASA e il Governo del Giappone nonchè la NASA e la RSA per la cooperazione relativa alla Stazione Spaziale civile internazionale (i Memorandum) ed alle intese fra la NASA ed uno o più Enti od Organizzazioni Cooperanti cheattuano i Memorandum (intese di attuazione). I Memorandum sono subordinati al presente Accordo e le intese di attuazione sono compatibili con e subordinate ai Memorandum.

3. Qualora una disposizione di un Memorandum enunci diritti od obblighi accettati da un Ente od una Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, dal Governo del Giappone) che non sia Parte di tale Memorandum, tale disposizione non potrà essere modificata senza l'accordo scritto di quell'Ente od Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, del Governo del Giappone).

Articolo 5
Registrazione, Giurisdizione e Controllo

1. Conformemente all'Articolo II della Convenzione sulla Registrazione, ciascun "Partner" registra come oggetti spaziali gli elementi di volo elencati nell'Allegato da esso forniti. Il "Partner Europeo" ha delegato tale responsabilità all'ESA, che agisce in suo nome e per suo conto.

2. Conformemente all'Articolo VIII del Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico e all'Articolo II della Convenzione sulla Registrazione, ciascun "Partner" conserva la propria giurisdizione ed il proprio controllo sugli elementi che registra in conformità con il comma 1 di cui sopra e sul personale, entro o sopra la Stazione Spaziale, che sia suo cittadino. L'esercizio di tale giurisdizione e controllo è sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Articolo 6
Proprietà degli Elementi e delle Attrezzature

1. Il Canada, il "Partner Europeo", la Russia e gli Stati Uniti, agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, ed una persona giuridica che il Giappone designerà al momento del deposito del suo apposito strumento, conformemente all'Articolo 25 (2), sono proprietari degli elementi, elencati nell'Allegato, che essi rispettivamente forniscono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, si notificano reciprocamente ogni informazione relativa alla proprietà delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale.

2. Il "Partner Europeo" affida all'ESA, agente in suo nome e per suo conto, la proprietà degli elementi che esso fornisce, come anche di ogni altra apparecchiatura sviluppata e finanziata nel quadro di un programma dell'ESA, a titolo di contributo alla Stazione Spaziale, alla sua gestione in orbita o alla sua utilizzazione.

3. Il trasferimento della proprietà degli elementi indicati nell'Allegato e delle apparecchiature installate nella o sulla Stazione Spaziale non incide sui diritti e sugli obblighi dei "Partners" ai sensi del presente Accordo, dei Memorandum o delle intese di attuazione.

4. Un "non-Partner" od una persona giuridica privata che rientri sotto la sua giurisdizione non può essere proprietario di attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale e la proprietà degli elementi elencati nell'Allegato non può essergli trasferita senza il previo accordo degli altri "Partners". Qualsiasi atto di trasferimento di proprietà di elementi elencati nell'Allegato deve essere previamente notificato agli altri "Partners".

5. La mera presenza di attrezzature o materiali nella o sulla Stazione Spaziale non incide sulla proprietà di attrezzature o materiali forniti da un utilizzatore.

6. La proprietà o la registrazione di elementi o la proprietà di attrezzature non sono in alcun caso considerate come costituenti indicazione di proprietà del materiale o di dati risultanti dalle attività realizzate entro o sopra la Stazione Spaziale.

7. L'esercizio dei diritti di proprietà su elementi ed attrezzature é sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Articolo 7
Gestione

1. La gestione della Stazione Spaziale viene effettuata su una base multilaterale ed i "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, partecipano agli organi di gestione ed assumono le proprie responsabilità nell'ambito di tali organi, istituiti in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione definiti qui di seguito. Questi organi di gestione sono incaricati della pianificazione e del coordinamento delle attività relative alla progettazione e allo sviluppo della Stazione Spaziale internazionale nonchè alla sua gestione in orbita e utilizzazione che risultino sicure, efficaci ed efficienti, come previsto nel presente Accordo e nei Memorandum. In tali organi di gestione, il processo decisionale deve tendere al consenso. I Memorandum specificano inoltre i meccanismi decisionali in seno a tali organi di gestione, qualora gli Enti od Organizzazioni Cooperanti non pervengano ad un

consenso. Le responsabilità del processo decisionale che i "Partners" ed i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti hanno in merito agli elementi rispettivamente forniti sono specificate nel presente Accordo e nei Memorandum.

2. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, e in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione, sono responsabili della gestione del loro programma, comprese le loro attività di utilizzazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, e in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione, sono altresì responsabili della gestione e del coordinamento complessivo del programma della Stazione Spaziale, salvo quanto diversamente disposto nel presente Articolo e nei Memorandum; dell'ingegneria di sistema e dell'integrazione generale; della definizione dei requisiti e dei piani di sicurezza generale; della pianificazione generale e del coordinamento della gestione integrata e complessiva in orbita della Stazione Spaziale.

3. Il Canada, il "Partner Europeo", il Giappone e la Russia, agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, e conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione, sono rispettivamente responsabili: della gestione dei propri programmi, comprese le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale; dell'ingegneria di sistema e dell'integrazione degli elementi che essi forniscono; della definizione e attuazione dei requisiti e dei piani dettagliati di sicurezza per gli elementi forniti; e, in conformità del paragrafo precedente, assistono gli Stati Uniti nello svolgimento delle loro responsabilità complessive, compresa la partecipazione alla pianificazione e al coordinamento dell'esecuzione di attività integrate di gestione in orbita della Stazione Spaziale.

4. Qualora un problema di progettazione e di sviluppo riguardi esclusivamente un elemento della Stazione Spaziale fornito dal Canada, dal "Partner Europeo", dal Giappone, o dalla Russia, e non sia previsto nella documentazione di programma concordata, di cui ai Memorandum, quel "Partner", agente tramite il proprio Ente o la propria Organizzazione Cooperante, potrà prendere decisioni relative a detto elemento.

Articolo 8
Progettazione Dettagliata e Sviluppo degli Elementi

In conformità all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonchè ai Memorandum ed alle intese di attuazione, ogni "Partner", agendo tramite il proprio Ente o Organizzazione Cooperante, progetta e sviluppa gli elementi che fornisce, ivi compresi gli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale, atti ad assicurare il supporto alla gestione in orbita continua ed alla piena utilizzazione internazionale degli elementi di volo, e interagisce con gli altri "Partners", attraverso il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, per individuare soluzioni relative al progetto e allo sviluppo dei rispettivi elementi.

Articolo 9
Utilizzazione

1. I diritti d'utilizzazione discendono dalla fornitura da parte di un "Partner" di elementi di utilizzazione, di elementi d'infrastruttura o di ambedue. Qualsiasi "Partner" che fornisce elementi di utilizzazione della Stazione Spaziale conserva l'uso di questi elementi, salvo quanto diversamente disposto in questo paragrafo. I "Partners" che forniscono risorse per la gestione in orbita e l'utilizzazione della Stazione Spaziale derivanti dai propri elementi d'infrastruttura della Stazione Spaziale ricevono, in cambio, una quota fissa dell'uso di alcuni elementi di utilizzazione. Le quote di utilizzo specifiche dei "Partners" degli elementi di utilizzazione della Stazione Spaziale e delle risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale sono indicate nei Memorandum e nelle intese di attuazione.

2. I "Partners" hanno il diritto di permutare o di vendere qualsiasi porzione delle rispettive quote. Le modalità e le condizioni di tali permute o vendite sono stabilite caso per caso tra le parti partecipanti alla transazione.

3. Ogni "Partner" potrà utilizzare le proprie quote di ripartizione e selezionare per esse utilizzatori per qualsiasi scopo compatibile con le finalità del presente Accordo e con quanto disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione, fatto salvo che:

(a) qualsiasi proposto impiego di un elemento di utilizzazione da un "non-Partner" o da un ente privato sottoposto alla sua giurisdizione dovrà essere preventivamente notificato a tutti i "Partners", e da essi accettato a tempo debito, tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti; e

(b) il "Partner" che abbia fornito un elemento determinerà se l'impiego previsto di tale elemento corrisponde a fini pacifici, restando inteso che il presente paragrafo non potrà essere invocato per impedire ad uno dei "Partners" di utilizzare risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale.

4. Nella utilizzazione della Stazione Spaziale, ogni Partner, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, cerca, mediante i meccanismi stabiliti nei Memorandum, di non causare gravi conseguenze negative per l'uso della Stazione Spaziale da parte degli altri "Partners".

5. Ogni "Partner" assicura agli altri "Partners", secondo le rispettive quote di ripartizione, l'accesso agli elementi della Stazione Spaziale di sua proprietà e la loro utilizzazione.

6. Ai fini del presente Articolo, il termine "non-Partner" non si applica ad uno Stato Membro dell'ESA.

Articolo 10
Gestione in Orbita

I "Partners", agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, assumono le responsabilità connesse alla gestione in orbita degli elementi che essi forniscono, in conformità all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonchè ai Memorandum ed alle intese di attuazione. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sviluppano ed attuano procedure per la gestione in orbita della Stazione Spaziale in maniera sicura, efficiente ed efficace per gli utilizzatori e gli operatori della Stazione Spaziale, in conformità ai Memorandum e alle intese di attuazione. Inoltre, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, è responsabile del mantenimento delle prestazioni funzionali degli elementi che ha fornito.

Articolo 11
Equipaggio

1. Ogni "Partner" ha il diritto di fornire personale qualificato da impiegare, secondo una equa ripartizione, come membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale. Le selezioni e le decisioni riguardanti l'assegnazione ai voli di membri dell'equipaggio di un "Partner" avranno luogo conformemente alle procedure previste nei Memorandum e nelle intese di attuazione.

2. Il Codice di Condotta dell'equipaggio della Stazione Spaziale sarà elaborato e approvato da tutti i "Partners" conformemente alle procedure interne dei singoli "Partners" ed ai Memorandum. Un "Partner" dovrà aver accettato il Codice di Condotta prima di fornire membri di equipaggio della Stazione Spaziale. Nell'esercizio del proprio diritto di fornire membri di equipaggio, ogni "Partner" assicura che i suoi membri di equipaggio osservino il Codice di Condotta.

Articolo 12
Trasporto

1. Ciascun "Partner" ha diritto ad accedere alla Stazione Spaziale utilizzando i propri sistemi di trasporto spaziale del settore pubblico o del settore privato soltanto se sono compatibili con la Stazione Spaziale. Gli Stati Uniti, la Russia, il "Partner Europeo" e il Giappone, agenti tramite i propri Enti od Organizzazioni Cooperanti, devono rendere disponibili servizi di lancio e di ritorno per la Stazione Spaziale (tramite sistemi di trasporto spaziale quali lo Space Shuttle americano, i Proton e Soyuz sovietici, l'Ariane-5 europeo, e l'H-II nipponico). Inizialmente verranno utilizzati i sistemi di trasporto spaziale statunitense e russo per fornire servizi di lancio e di ritorno per la Stazione Spaziale e ad essi si aggiungeranno gli altri sistemi di trasporto spaziale, non appena saranno disponibili. L'accesso alla stazione e i servizi di lancio e di ritorno vengono realizzati in conformità alle disposizioni dei relativi Memorandum e delle intese di attuazione.

2. I "Partners" che forniscono servizi di lancio e ritorno ad altri "Partners" ed ai loro rispettivi utilizzatori a pagamento o secondo altre modalità, forniscono tali servizi in conformità alle condizioni specificate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione. I "Partners" che forniscono servizi di lancio e ritorno a pagamento, forniscono tali servizi ad un altro "Partner" o agli utilizzatori di detto "Partner" in analoghe circostanze, sulla stessa base adottata per la fornitura di questi servizi a qualsiasi altro "Partner" o utilizzatore di detto "Partner". I "Partners" si adoperano per soddisfare richieste e calendari di volo proposti da un altro Partner.

3. Gli Stati Uniti, tramite la NASA, in collaborazione con gli Enti od Organizzazioni Cooperanti degli altri "Partners" nell'ambito degli organi di gestione, pianificano e coordinano i servizi di lancio e di ritorno per la Stazione Spaziale in conformità al processo di pianificazione del traffico integrato, previsto dai Memorandum e dalle intese di attuazione.

4. Ogni "Partner" rispetta i diritti di proprietà ed il carattere confidenziale dei beni e dei dati, adeguatamente contrassegnati, da trasportare con il proprio sistema di trasporto spaziale.

Articolo 13
Comunicazioni

1. Gli Stati Uniti e la Russia, agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, forniranno le due principali reti di comunicazioni spaziali e a terra relative ai rispettivi sistemi satellitari di ripetizione di dati per il comando, il controllo e le operazioni degli elementi e carichi utili della Stazione Spaziale. e per altri scopi di comunicazione della Stazione Spaziale. Gli altri "Partners" possono fornire reti di comunicazioni spaziali e a terra dei sistemi satellitari di ripetizione di dati soltanto se sono compatibili con la Stazione Spaziale e con l'impiego delle due reti principali dalla Stazione Spaziale. La fornitura delle comunicazioni spaziali della Stazione Spaziale dovrà essere conforme alle disposizioni dei relativi Memorandum ed intese di attuazione.

2. Gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si adoperano per soddisfare. mediante i rispettivi sistemi di comunicazione e a pagamento, le specifiche richieste inerenti alla Stazione Spaziale, compatibili con le condizioni indicate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione.

3. Gli Stati Uniti, tramite la NASA, in collaborazione con gli Enti od Organizzazioni Cooperanti degli altri "Partners" nell'ambito degli organi di gestione, pianificano e coordinano i servizi di comunicazioni spaziali e di terra per la Stazione Spaziale conformemente alla relativa documentazione del programma prevista dai Memorandum e dalle intese di attuazione.

4. Misure atte a proteggere il carattere confidenziale dei dati di utilizzazione, in transito attraverso il Sistema di Informazione della Stazione Spaziale ed attraverso altri sistemi di comunicazione utilizzati in riferimento alla Stazione Spaziale, possono essere adottate come disposto nei Memorandum. Nel fornire sistemi di comunicazione ad un altro Partner, ogni "Partner" rispetta i diritti di proprietà e le caratteristiche di riservatezza in relazione a dati di utilizzazione, che transitano attraverso i propri sistemi di comunicazione, ivi compresi la rete a terra ed i sistemi di comunicazione dei propri contraenti.

Articolo 14
Evoluzione

1. I "Partners" auspicano che la Stazione Spaziale si evolva mediante aggiunta di capacità e si adoperano per aumentare al massimo le possibilità che tale evoluzione avvenga con il contributo di tutti i "Partners". A tal fine ogni "Partner" si propone di dare, se del caso, agli altri "Partners" l'opportunità di cooperare alle proprie proposte di aggiunte di capacità evolutiva. La Stazione Spaziale, unitamente alle sue aggiunte di capacità evolutiva, rimane una stazione civile, gestita ed utilizzata a fini pacifici, in conformità al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo enuncia diritti ed obblighi limitatamente agli elementi elencati nell'Allegato, eccettuati il presente Articolo e l'Articolo 16, che si applicano a qualsiasi aggiunta di capacità evolutiva. il presente Accordo non impegna alcuno "Stato Partner" a contribuire all'aggiunta di capacità evolutiva, nè d'altro canto lo impegna ad accordare ad alcun "Partner" diritti ad essa connessi.

3. Le procedure per il coordinamento degli studi sull'evoluzione della Stazione Spaziale effettuati rispettivamente dai "Partners" e per la verifica di specifiche proposte per l'aggiunta di capacità evolutiva sono specificate nei Memorandum.

4. La cooperazione fra due o più "Partners", per quanto riguarda la partecipazione ad aggiunte di capacità evolutiva, successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente paragrafo 3, richiede l'emendamento del presente Accordo od un accordo distinto nel quale siano Parte gli Stati Uniti, allo scopo di garantire che qualsiasi aggiunta sia compatibile con l'insieme del programma, e qualunque altro "Partner" che fornisce un elemento della Stazione Spaziale o un sistema di trasporto spaziale, sul quale tale aggiunta abbia un'incidenza operativa o tecnica.

5. Successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, l'aggiunta di capacità evolutiva da parte di un "Partner" richiede la previa notifica di tale aggiunta agli altri "Partners" e un accordo con gli Stati Uniti allo scopo di garantire che qualsiasi aggiunta sia compatibile con l'insieme del programma, e con qualsiasi altro "Partner" che fornisca un elemento della Stazione Spaziale o un sistema di trasporto spaziale, sul quale tale aggiunta abbia un'incidenza operativa o tecnica.

6. Il "Partner" che può ricevere pregiudizio da una aggiunta di capacità evolutiva secondo i precedenti commi 4 e 5 può richiedere consultazioni con gli altri "Partners" ai sensi dell'Articolo 23.

7. L'aggiunta di capacità evolutiva non modifica in alcun caso i diritti e gli obblighi derivanti ad uno "Stato Partner" per effetto del presente Accordo e dei Memorandum circa gli elementi elencati nell'Allegato, salvo che lo "Stato Partner" interessato non concordi diversamente.

Articolo 15
Finanziamento

1. Ogni "Partner" assume a proprio carico le spese per l'adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, ivi compresa la suddivisione, su basi di equità, delle spese o delle attività comuni di esercizio del sistema, che sono state concordate, relativamente alla gestione in orbita della Stazione Spaziale nel suo complesso, come disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione.

2. In applicazione del presente accordo, gli obblighi finanziari di ogni "Partner" sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilità dei fondi necessari. Riconoscendo l'importanza della cooperazione per la Stazione Spaziale, ciascun "Partner" si impegna ad adoperarsi per ottenere l'approvazione dei fondi necessari per adempiere a tali obblighi, conformemente alle rispettive procedure di finanziamento.

3. Qualora sorgessero problemi di finanziamento che possano incidere sulla capacità di un "Partner" di adempiere alle sue responsabilità in materia di cooperazione per la Stazione Spaziale, quest'ultimo, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, ne informa gli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti e li consulta. Ove necessario, anche i "Partners" possono consultarsi.

4. I "Partners cercano di ridurre al minimo le spese relative alla gestione in orbita della Stazione Spaziale. In particolare, i "Partners", tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, e in conformità alle disposizioni dei Memorandum, elaborano procedure volte a contenere le spese comuni di esercizio del sistema e le attività entro i livelli di spesa previsti ed approvati.

5. I "Partners" cercano inoltre di ridurre al minimo il trasferimento di fondi nell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale, anche mediante attività operative specifiche, come previsto nei Memorandum e nelle intese di attuazione, ovvero con il consenso dei "Partners" interessati, ricorrendo anche alla permuta.

Articolo 16
Rinuncia Reciproca ad Azioni per Responsabilità

1. Scopo del presente Articolo è di stabilire una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità da parte degli "Stati Partners" e delle persone giuridiche collegate nell'intento di incentivare la partecipazione all'esplorazione, allo sfruttamento ed all'uso dello spazio extra-atmosferico mediante la Stazione Spaziale. Per raggiungere il predetto obiettivo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità deve essere interpretata in senso lato.

2. Ai fini del presente Articolo:

   (a) L'espressione "Stato Partner" comprende anche l'Ente od Organizzazione Cooperante collegata. Essa comprende altresì ogni persona giuridica indicata nel Memorandum fra la NASA ed il Governo del Giappone per assistere l'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone nell'attuazione del predetto Memorandum.

(b) L'espressione "persona giuridica collegata" designa:

(1) un contraente od un subcontraente a qualsiasi livello di uno "Stato Partner";

(2) un utilizzatore od un cliente a qualsiasi livello di uno "Stato Partner";

(3) un contraente od un subcontraente a qualsiasi livello di un utilizzatore o di un cliente di uno "Stato Partner".

Questo paragrafo può applicarsi anche ad uno Stato, o un ente o ad un'istituzione di uno Stato che abbia la stessa relazione nei confronti di uno "Stato Partner" di quella descritta nei paragrafi da 2 (b)(1) a 2 (b)(3) o sia impegnato nell'attuazione delle Operazioni Spaziali Protette definite nel paragrafo 2 (f) qui di seguito.

Le espressioni "contraenti" e "subcontraenti" indicano anche fornitori di ogni genere.

(c) Il termine "danno" indica:

(1) lesioni o danni alla salute o il decesso di una persona:

(2) i danni materiali causati ad un bene, la perdita di un bene o la perdita della sua disponibilità;

(3) la perdita di redditi o di profitti, oppure

(4) altri danni diretti, indiretti o causati da altri danni.

(d) Il termine "veicolo di lancio" designa un oggetto (o qualsiasi parte di esso) destinato al lancio, lanciato da Terra o ritornante sulla Terra, il quale porti carichi utili, persone od entrambi.

(e) Il termine "carico utile" indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato sopra ovvero entro un veicolo di lancio o la Stazione Spaziale.

(f) L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" designa ogni attività relativa al veicolo di lancio, alla Stazione Spaziale ed ai carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico oppure in transito fra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in applicazione del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione. Tale espressione comprende, senza esserne tuttavia limitata:

(1) la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, le prove tecniche, la fabbricazione, il montaggio, l'integrazione, l'esercizio o l'utilizzazione dei veicoli di lancio, di trasferimento, della Stazione Spaziale o di un carico utile nonchè le apparecchiature di supporto, le attrezzature ed i servizi connessi; e

(2) le attività relative alle apparecchiature di supporto a terra, alle prove tecniche, all'addestramento, alla simulazione oppure alla guida e al controllo ed alle attrezzature o servizi connessi.

L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" comprende anche tutte le attività connesse con l'evoluzione della Stazione Spaziale, di cui all'Articolo 14. L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" non comprende le attività svolte sulla Terra, al ritorno dalla Stazione Spaziale, per lo sviluppo successivo di prodotti o di processi relativi al carico utile per finalità diverse da attività collegate alla Stazione Spaziale, in applicazione del presente Accordo.

3. (a) Ogni "Stato Partner" accetta una rinuncia specifica ad azioni per responsabilità per effetto della quale esso rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche o persone fisiche indicate ai paragrafi da 3 (a)(1) a 3 (a)(3) seguenti, in caso di danni risultanti da Operazioni Spaziali Protette. Tale reciproca rinuncia si applica soltanto se la persona fisica, la persona giuridica oppure il bene che ha causato il danno siano coinvolti in Operazioni Spaziali Protette e la persona fisica, la persona giuridica oppure il bene danneggiato siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette. La rinuncia reciproca si applica ad ogni richiesta di risarcimento per danni, qualunque sia il suo fondamento giuridico, nei confronti di:

(1) un altro "Stato Partner";

(2) una persona giuridica collegata di un altro "Stato Partner";

(3) i dipendenti di uno qualsiasi dei soggetti indicati ai paragrafi 3 (a)(1) e 3 (a)(2) di cui sopra.

(b) Inoltre, ogni "Stato Partner" estende, per contratto od in qualsiasi altro modo, la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità di cui al precedente paragrafo 3(a) alle proprie persone giuridiche collegate imponendo loro di:

(1) rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche e delle persone indicate ai paragrafi da 3 (a)(1) a 3 (a)(3) di cui sopra; e

(2) esigere che le persone giuridiche ad essi collegate rinuncino a qualsiasi richiesta nei confronti delle persone giuridiche e delle persone indicate ai paragrafi da 3 (a)(1) a 3 (a)(3) di cui sopra.

(c) Ad evitare ogni dubbio, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità comprende anche la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità derivanti dalla Convenzione sulla Responsabilità, qualora la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona fisica od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali protette.

(d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica:

(1) a richieste di risarcimento fra uno "Stato Partner" e le proprie persone giuridiche collegate ovvero fra queste ultime;

(2) a richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica o dai suoi eredi, superstiti, od aventi causa (salvo quando l'avente causa sia uno "Stato Partner") per lesioni o per altri danni alla salute o per decesso di tali persone fisiche;

(3) a richieste di risarcimento per danni determinati da dolo;

(4) a richieste di risarcimento di proprietà intellettuale;

(5) a richieste di risarcimento derivanti dalla mancata estensione da parte di uno "Stato Partner" della rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità alle proprie persone giuridiche collegate, ai sensi del paragrafo 3(b) di cui sopra;

(e) Con riferimento al paragrafo 3 (d) (2) di cui sopra, nel caso in cui una richiesta di risarcimento in surrogazione del Governo del Giappone non sia basata sulla legislazione in materia di indennità versata ai pubblici dipendenti in caso di infortunio, il Governo del Giappone adempirà al suo obbligo di rinunciare a tali richieste di risarcimento in surrogazione assicurando che ogni persona giuridica indicata nel paragrafo 2 (a) di cui sopra indennizzi, in conformità all'Articolo 15 (2) e alle leggi e ai regolamenti del Giappone applicabili, qualunque persona giuridica o persona fisica indicata nei paragrafi da 3 (a) (1) a 3 (a) (3) di cui sopra, per responsabilità derivanti da tali richieste di risarcimento in surrogazione del Governo del Giappone. Nulla in questo articolo impedisce al Governo del Giappone di rinunciare alle richieste di risarcimento di cui sopra.

(f) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste o di azioni di risarcimento, che altrimenti risulterebbero infondate.

Articolo 17
Convenzione sulla Responsabilità

1. Salvo quanto diversamente disposto nell'Articolo 16, gli "Stati Partners" nonchè l'ESA, sono responsabili in conformità alle norme della Convenzione sulla Responsabilità.

2. In caso di una richiesta di risarcimento fondata sulla Convenzione sulla Responsabilità, i "Partners" (e l'ESA, se del caso) si consulteranno tempestivamente su ogni eventuale responsabilità, sulla ripartizione di tale responsabilità e sulla difesa da opporre a tale richiesta.

3. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi di lancio e di ritorno di cui all'Articolo 12 (2), i "Partners" interessati (e l'ESA se del caso) possono concludere separati accordi sulla ripartizione di ogni eventuale responsabilità solidale e congiunta derivante dalla Convenzione sulla Responsabilità.

Articolo 18
Regime Doganale e di Immigrazione

1. Ogni "Stato Partner", in conformità alle proprie leggi e regolamenti, facilita l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio delle persone e dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.

2. Ogni "Stato Partner", in conformità alle proprie leggi e regolamenti, facilita il rilascio della documentazione necessaria per l'ingresso e la residenza ai cittadini di un altro Stato Partner e ai loro familiari, i quali entrino nel suo territorio, ne escano oppure vi risiedano, per esercitarvi le funzioni richieste dall'attuazione del presente Accordo.

3. Ogni "Stato Partner" garantisce l'autorizzazione all'importazione e all'esportazione in esenzione da diritti doganali in entrata o in uscita dal proprio territorio, di beni e programmi per elaboratori elettronici r ichiesti dall'attuazione del presente Accordo e ne assicura l'esenzione da qualsiasi altra tassa o diritto imposti dalle autorità doganali. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano qualunque sia il paese d'origine dei suddetti beni e programmi per elaboratori elettronici richiesti.

Articolo 19
Scambio di Dati e Beni

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente comma, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, trasferisce all'Ente o Organizzazione Cooperante dell'altro Partner, tutti i dati tecnici ed i beni ritenuti necessari (da entrambe le Parti per ogni trasferimento) per adempiere alle responsabilità di detto Ente od Organizzazione Cooperante, a norma degli specifici Memorandum ed intese di attuazione. Ogni Partner si impegna ad esaminare sollecitamente ogni richiesta di dati tecnici o beni presentata dall'Ente od Organizzazione Cooperante di un altro "Partner" per finalità di cooperazione per la Stazione Spaziale. Il presente Articolo non obbliga uno "Stato Partner" a trasferire dati tecnici o beni, in trasgressione alle proprie leggi e regolamenti nazionali.

2. I "Partners" si adoperano per esaminare sollecitamente le richieste di autorizzazione al trasferimento di dati tecnici e beni da parte di persone giuridiche o soggetti diversi dai "Partners" o dagli Enti od Organizzazioni Cooperanti (ad es. scambi da società a società che possano svilupparsi) ed incoraggeranno e faciliteranno altresì detti trasferimenti, nell'ambito della cooperazione per la Stazione Spaziale ai sensi del presente Accordo. Peraltro, tali trasferimenti non sono soggetti alle modalità ed alle condizioni previste dal presente Articolo. Ad essi si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali.

3. I "Partners" accettano che i trasferimenti di dati tecnici e beni ai sensi del presente Accordo sono soggetti alle restrizioni enunciate nel presente comma. Le restrizioni enunciate nel presente comma non si applicano generalmente ai trasferimenti di dati tecnici volti a consentire ai "Partners" di adempiere alle proprie responsabilità relative all'interfaccia, integrazione e sicurezza. Ove siano necessari dati dettagliati sulla progettazione, fabbricazione e procedimenti nonchè i programmi per elaboratori elettronici associati ai fini dell'interfaccia, dell'integrazione o della sicurezza, i loro trasferimenti devono essere effettuati in conformità al comma 1 di cui sopra, ma i dati ed i programmi per elaboratori elettronici associati possono essere adeguatamente contrassegnati come indicato di seguito. I dati tecnici ed i beni non soggetti alle restrizioni enunciate nel presente comma possono essere trasferiti senza limitazioni, salvo restrizioni altrimenti previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali.

(a) L'Ente od Organizzazione Cooperante fornitore contrassegna con avvertenze esplicative, o identifica altrimenti in maniera specifica, i dati tecnici od i beni da tutelare ai fini dei controlli sull'esportazione. Dette avvertenze o identificazioni indicano ogni specifica condizione di impiego di tali dati tecnici e beni da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente e da parte dei suoi contraenti o subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici e beni dovranno essere usati esclusivamente per adempiere alle responsabilità dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici o beni non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazioni Cooperante ricevente, daisuoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" fornitore, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante.

(b) L'Ente od Organizzazione Cooperante fornitore contrassegna con avvertenze i dati tecnici da tutelare a difesa dei diritti di proprietà. Dette avvertenze indicano ogni specifica condizione d'uso di detti dati tecnici da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, o da parte dei suoi contraenti e subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici dovranno essere utilizzati, riprodotti o resi pubblici esclusivamente per adempiere ad obblighi dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, da suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" fornitore, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante.

(c) Ove i dati tecnici od i beni trasferiti ai sensi del presente Accordo siano classificati, l'Ente od Organizzazione Cooperante contrassegna con avvertenze o modifiche altrimenti in maniera specifica, tali dati tecnici o beni. Lo "Stato Partner" che ne riceva richiesta può esigere che detti trasferimenti avvengano ai sensi di un accordo o di un'intesa sulla sicurezza delle informazioni che stabilisca le condizioni per il trasferimento e la protezione di detti dati tecnici e beni. Un trasferimento può non aver luogo qualora lo "Stato Partner" ricevente non abbia provveduto alla protezione della segretezza delle domande di brevetto contenenti informazioni che siano classificate o mantenute diversamente segrete per motivi di sicurezza nazionale. Nessun dato tecnico o bene classificato potrà essere trasferito ai sensi del presente Accordo, senza che entrambe le Parti vi abbiano consentito.

4. Ogni "Stato Partner" adotta ogni necessario provvedimento per assicurare che ai dati tecnici od ai beni da esso ricevuti ai sensi dei precedenti paragrafi 3(a), 3(b) o 3(c) vengano pienamente applicate dallo "Stato Partner" ricevente, dal suo Ente od Organizzazione Cooperante e da altre persone giuridiche o soggetti (ivi compresi contraenti e subcontraenti) ai quali i dati tecnici od i beni siano stati successivamente ceduti, le modalità indicate nelle avvertenze o negli altri contrassegni di identificazione. Ogni "Stato Partner" ed Ente od Organizzazione Cooperante adotta ogni procedimento ragionevolmente necessario, comprese le garanzie di inserimento di adeguate condizioni nei propri contratti e subcontratti onde evitare l'impiego, la divulgazione od il trasferimento non autorizzati di tali dati tecnici o beni nonchè un accesso non autorizzato alla loro disponibilità. Nel caso di dati tecnici o di beni ricevuti ai sensi del precedente paragrafo 3(c), lo "Stato Partner" o l'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente accorda a detti dati tecnici o beni un livello di protezione almeno equivalente al livello di protezione accordato dallo "Stato Partner" e dall'Ente od Organizzazione Cooperante fornitore.

5. Non è intenzione dei "Partners" concedere al ricevente, mediante il presente Accordo od i relativi Memorandum, altro diritto se non quello di utilizzare, divulgare o ritrasferire dati tecnici o beni ricevuti, in conformità con le condizioni dettate dal presente Articolo.

6. Il recesso di uno "Stato Partner" dal presente Accordo non incide sui diritti o gli obblighi riguardanti la protezione dei dati tecnici e dei beni trasferiti ai sensi del presente Accordo prima di detto recesso, salvo quanto diversamente concordato in un accordo di recesso, a norma dell'Articolo 28.

7. Ai fini del presente Articolo, ogni trasferimento di dati tecnici e beni da un Ente od organizzazione Cooperante all'ESA è considerato come destinato all'ESA, a tutti gli "Stati Partners" europei ed a contraenti e subcontraenti della Stazione Spaziale designati dall'ESA, salvo quanto diversamente specificato all'atto del trasferimento.

8. I "Partners", tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti definiscono le linee guida per la sicurezza dell'informazione.

Articolo 20
Regime dei Dati e dei Beni in Transito

Riconoscendo l'importanza della gestione in orbita continua e della piena utilizzazione internazionale della Stazione Spaziale, ogni "Stato Partner" permette il rapido transito dei dati e dei beni degli altri "Partners", dei loro Enti od Organizzazioni Cooperanti e dei loro utilizzatori nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali in quanto applicabili. Il presente Articolo si applica unicamente a dati e beni in transito con destinazione e con provenienza dalla Stazione Spaziale, ivi compreso, ma senza che ciò implichi limitazione, il transito fra le proprie frontiere nazionali ed un sito di lancio o di atterraggio nel proprio territorio e fra un sito di lancio o di atterraggio e la Stazione Spaziale.

Articolo 21
Proprietà Intellettuale

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "Proprietà Intellettuale" va intesa ai sensi dell'Articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, ai fini della normativa sulla proprietà intellettuale, un'attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale, è considerata come svolta unicamente sul territorio dello "Stato Partner" che ha registrato tale elemento, fatta eccezione per gli elementi registrati dall'ESA, per i quali ogni "Stato Partner" europeo può considerare che l'attività si sia svolta sul proprio territorio. Ad evitare ogni dubbio, la partecipazione di uno "Stato Partner", del suo Ente od Organizzazione Cooperante o delle persone giuridiche ad esso collegate, ad un'attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale di proprietà di un altro "Partner" non modifica né influenza di per sé la giurisdizione su tale attività, come disposto nella clausola precedente.

3. Per quanto riguarda un'invenzione realizzata entro o su uno qualsiasi degli elementi di volo della Stazione Spaziale da una persona che non sia suo cittadino o residente, uno "Stato Partner" non può applicare la propria legislazione in materia di segretezza delle invenzioni in modo da impedire (per esempio imponendo termini di sospensione od esigendo preventiva autorizzazione) la presentazione di domande di brevetto in qualsiasi altro "Stato Partner" che provvede alla protezione del segreto sulle domande di brevetto contenenti informazioni classificate od altrimenti protette per motivi di sicurezza nazionale. La presente disposizione non pregiudica (a) il diritto di ogni "Stato Partner" nel quale una domanda di brevetto sia stata presentata per la prima volta, di mantenere sotto suo controllo la segretezza di tale domanda o di sottoporre a restrizioni una sua ulteriore introduzione ovvero (b), il diritto di qualsiasi altro "Stato Partner", nel quale una domanda sia successivamente presentata, di sottoporre a restrizioni la sua circolazione ai sensi degli obblighi internazionali.

4. Ove una persona giuridica od un soggetto sia titolare di una proprietà intellettuale protetta in più di uno "Stato Partner" europeo, detta persona fisica o soggetto non può ottenere un risarcimento di danni in più di uno di questi Stati per lo stesso atto di violazione degli stessi diritti su tale proprietà intellettuale, che dovesse prodursi entro o su uno degli elementi registrati dall'ESA. Ove lo stesso atto di violazione, entro o su uno degli elementi registrati dall'ESA, dia luogo a procedimenti intentati da parte di differenti titolari di diritti di proprietà intellettuale, per il fatto stesso che più di uno "Stato Partner" europeo possa ritenere che l'atto si sia prodotto sul proprio territorio, un tribunale, in pendenza di un giudizio in corso, può decidere la temporanea sospensione del procedimento di una causa successivamente intentata. Qualora venisse intentata più di una azione, l'esecuzione di una sentenza per danni a seguito di uno qualsiasi dei relativi procedimenti esclude ulteriori risarcimenti per danni o violazione in qualsiasi altra azione in corso o futura, basata sulla stessa causa.

5. Per quanto riguarda un'attività che abbia luogo entro o su un elemento di volo registrato dall'ESA, nessuno "Stato Partner" europeo può rifiutare di riconoscere una licenza di sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale, qualora tale licenza sia valida secondo la legislazione di un qualsiasi "Stato Partner" europeo. L'osservanza delle condizioni di sfruttamento di detta licenza preclude inoltre un risarcimento di danni per violazione in ogni altro "Stato Partner" europeo.

6. La presenza temporanea sul territorio di uno "Stato Partner" di qualsiasi oggetto, compresi i componenti di un elemento di volo, in transito tra qualunque luogo sulla Terra e qualunque elemento di volo della Stazione Spaziale, registrato da un altro "Stato Partner" o dall'ESA, non costituisce di per sé fondamento giuridico per intentare azioni per violazione di brevetto nel primo "Stato Partner".

Articolo 22
Giurisdizione Penale

Considerate le caratteristiche, uniche nel loro genere e senza precedenti, di questa particolare cooperazione internazionale nello spazio:

1. Il Canada, gli "Stati Partners" Europei, il Giappone, la Russia e gli Stati Uniti, possono esercitare la giurisdizione penale sul personale di propria nazionalità, entro o su qualsiasi elemento di volo.

2. In un caso di infrazione commessa in orbita che: (a) porti pregiudizio alla vita o alla sicurezza di un cittadino di un altro "Stato Partner" o (b) avviene all'interno o danneggi un elemento di volo di un altro "Stato Partner", lo "Stato Partner" il cui cittadino é il presunto colpevole, su richiesta di qualsiasi "Stato Partner" leso, può consultarsi con questo Stato circa il loro rispettivo interesse in merito ad un procedimento giudiziario. Uno "Stato Partner" leso, in seguito a tale consultazione, può esercitare la giurisdizione penale sul presunto colpevole a condizione che, entro 90 giorni dalla data della suddetta consultazione, ovvero entro il successivo periodo stabilito di comune accordo, lo "Stato Partner" il cui cittadino sia il presunto colpevole:

(1) acconsenta all'esercizio di tale giurisdizione penale, oppure

(2) non dia alcuna assicurazione che esso sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti ai fini di un procedimento giudiziario.

3. Se uno "Stato Partner" per il quale l'estradizione é subordinata all'esistenza di un trattato riceve una domanda di estradizione da parte di un altro "Stato Partner" con il quale non ha firmato un trattato di estradizione, esso può, se lo ritiene opportuno, considerare questo Accordo come una base giuridica per l'estradizione relativa al presunto reato commesso in orbita. L'estradizione è effettuata conformemente alle disposizioni previste in materia di procedure ed altre condizioni previste dalla legislazione dello "Stato Partner" a cui viene rivolta la richiesta di estradizione.

4. Ogni "Stato Partner", in osservanza delle proprie leggi e dei propri regolamenti nazionali, presta assistenza agli altri "Partners" relativamente al presunto reato in orbita.

5. Il presente Articolo non é inteso a limitare i poteri e le procedure applicabili al mantenimento dell'ordine e alla condotta dell'equipaggio entro o sopra la Stazione Spaziale che sono stabilite nel Codice di Condotta ai sensi dell'Articolo 11, e il Codice di Condotta non é inteso a limitare l'applicazione del presente Articolo.

Articolo 23
Consultazioni

1. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, possono consultarsi reciprocamente su tutte le questioni derivanti dalla cooperazione per la Stazione Spaziale. I "Partners" si adoperano per risolvere tali questioni tramite consultazioni fra i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti in conformità alle procedure previste nei Memorandum.

2. Qualsiasi "Partner" può chiedere che consultazioni a livello governativo abbiano luogo con un altro "Partner" su qualsiasi questione relativa alla cooperazione per la Stazione Spaziale. Il "Partner" ricevente la richiesta darà ad essa tempestivo seguito. Ove il "Partner" richiedente informi gli Stati Uniti che l'argomento di tali consultazioni é meritevole di essere sottoposto alla considerazione di tutti i "Partners", gli Stati Uniti convocano, quanto prima possibile, consultazioni multilaterali alle quali essi invitano tutti i "Partners".

3. Qualunque "Partner" che intenda procedere a sostanziali modifiche della progettazione di elementi di volo che possono avere incidenze sugli altri "Partners" notifica la sua decisione agli altri "Partners" non appena possibile. Un "Partner" che riceva detta notifica può richiedere che l'argomento venga sottoposto a consultazione, in conformità ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

4. Ove una questione, non risolta mediante consultazione, necessiti ancora di una soluzione, i "Partners" interessati possono sottoporla ad una procedura convenuta di regolamento delle controversie quali conciliazione, mediazione o arbitrato.

Articolo 24
Verifica della Cooperazione per la Stazione Spaziale

In considerazione delle caratteristiche di lungo termine, complesse ed evolutive della loro cooperazione ai sensi del presente Accordo, i "Partners" si tengono reciprocamente informati sugli sviluppi suscettivi di incidere su tale cooperazione. A partire dall'anno 1999, e successivamente ogni tre anni, i "Partners" si riuniranno per esaminare questioni connesse alla loro cooperazione e per verificare e promuovere la cooperazione per la Stazione Spaziale.

Articolo 25
Entrata in Vigore

1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati elencati nel Preambolo.

2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate da ogni Stato in conformità alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti, qui designato come Depositario.

3. (a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà stato depositato l'ultimo strumento di ratifica, accettazione od approvazione del Giappone, della Russia e degli Stati Uniti. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari l'entrata in vigore del presente Accordo.

(b) Il presente Accordo non entrerà in vigore per uno "Stato Partner" europeo prima della sua entrata in vigore per il "Partner Europeo". Esso entrerà in vigore per il "Partner Europeo" dopo che il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione da almeno quattro Stati Europei firmatari od aderenti e, inoltre una notifica formale da parte del Presidente del Consiglio dell'ESA.

(c) Una volta che il presente Accordo sia entrato in vigore per il "Partner Europeo", per qualsiasi Stato europeo elencato nel Preambolo che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, esso entrerà in vigore al momento del deposito di tale strumento. Qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA, non elencato nel Preambolo, potrà aderire al presente Accordo depositando il proprio strumento di adesione presso il Depositario.

4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo del 1988 perderà la sua efficacia.

5. Ove il presente Accordo non sia entrato in vigore per un "Partner" entro un periodo di due anni dalla sua firma, gli Stati Uniti possono convocare una conferenza dei firmatari del presente Accordo per esaminare le misure necessarie per tenere conto di tali circostanze, ivi comprese eventuali modifiche al presente Accordo.

Articolo 26
Effetti esecutivi fra Alcune Parti

Fatto salvo l'Articolo 25 (3)(a) di cui sopra, questo Accordo diventa esecutivo fra gli Stati Uniti e la Russia nella data in cui essi esprimono la loro volontà di vincolarsi depositando i propri strumenti di ratifica, accettazione od approvazione. Se questo Accordo diventa esecutivo fra gli Stati Uniti e la Russia ai sensi del presente Articolo, il Depositario lo notifica a tutti gli Stati firmatari.

Articolo 27
Emendamenti

Il presente Accordo, ivi compreso il suo Allegato, può essere emendato con l'accordo scritto dei Governi degli "Stati Partners" per i quali esso sia entrato in vigore. Gli emendamenti del presente Accordo, ad eccezione di quelli fatti esclusivamente all'Allegato, sono soggetti a ratifica, accettazione, approvazione od adesione di tali Stati, in conformità con le loro rispettive procedure costituzionali. Gli emendamenti effettuati esclusivamente sull'Allegato richiedono solo l'accordo scritto dei Governi degli "Stati Partners" per i quali il presente Accordo sia entrato in vigore.

Articolo 28
Recesso

1. Qualsiasi "Stato Partner" può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone notifica scritta al Depositario con un preavviso di almeno un anno. Il recesso di uno "Stato Partner" europeo non inciderà sui diritti ed obblighi del "Partner Europeo" ai sensi del presente Accordo.

2. Ove un "Partner" dia notifica del proprio recesso dal presente Accordo, i "Partners" si adoperano, allo scopo di assicurare la continuazione del programma globale, per giungere, prima della data effettiva di recesso, ad un accordo sulle modalità e sulle condizioni di recesso di tale Partner.

3. (a) Poichè il contributo del Canada costituisce un elemento essenziale della Stazione Spaziale, il Canada, in caso di recesso, assicurerà l'effettivo uso ed esercizio da parte degli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato. A tale scopo, il Canada fornirà sollecitamente il materiale elettronico, i disegni, la documentazione, i programmi per elaboratori elettronici, le parti di ricambio, gli utensili, le attrezzature speciali per collaudi e/o tutti gli altri articoli necessari richiesti dagli Stati Uniti.

(b) All'atto di notifica di recesso da parte del Canada per una qualsiasi ragione, gli Stati Uniti ed il Canada negozieranno tempestivamente un accordo di recesso. Nell'ipotesi che tale accordo preveda il trasferimento agli Stati Uniti degli elementi richiesti per la continuazione dell'intero programma, esso prevederà altresì che gli Stati Uniti diano una compensazione adeguata al Canada per tale trasferimento.

4. Ove un "Partner" notifichi il recesso dal presente Accordo, il proprio Ente od Organizzazione Cooperante verrà considerato aver effettivamente receduto dal corrispondente Memorandum con la NASA alla stessa data del recesso di tale "Partner" dal presente Accordo.

5. Il recesso di uno "Stato Partner" non modifica i diritti e gli obblighi permanenti di tale "Stato Partner" quali previsti agli Articoli 16, 17 e 19 del presente Accordo, salvo quanto diversamente convenuto in un accordo di recesso ai sensi dei precedenti commi 2 o 3.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Washington, il 29 Gennaio 1998.

I testi del presente Accordo nelle lingue francese, giapponese, inglese, italiana, russa e tedesca fanno ugualmente fede. Un solo testo originale per ogni lingua verrà depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti. Il Depositario ne trasmetterà copie autenticate a tutti gli Stati firmatari. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Depositario lo registrerà ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ALLEGATO

Elementi della Stazione Spaziale che devono essere forniti dai "Partners"

Gli elementi della Stazione Spaziale da fornirsi dai "Partners" sono riassunti qui di seguito e vengono descritti ulteriormente nei Memorandum:

1. Il Governo del Canada, tramite la CSA, fornisce:

   - quale elemento di infrastruttura della Stazione Spaziale, il Centro di Assistenza Mobile (MSC);
   - quale elemento di volo aggiuntivo, il Manipolatore Abile per Usi Speciali; e
   - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.

2. I Governi Europei, tramite l'ESA, forniscono:

   - quale elemento di utilizzazione, il Laboratorio pressurizzato europeo (ivi comprese le attrezzature funzionali di base);
   - altri elementi di volo per rifornire e mantenere l'orbita della Stazione Spaziale; e
   - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.

3. Il Governo del Giappone fornisce:

   quale elemento di utilizzazione, il Modulo di Sperimentazione Giapponese (ivi compresa l'attrezzatura funzionale di base nonchè l'Installazione Esposta e Moduli Logistici per gli Esperimenti);
   - altri elementi di volo per rifornire la Stazione Spaziale; e
   - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.

4. Il Governo della Russia, tramite la RSA, fornisce:

   - elementi di infrastruttura della Stazione Spaziale, ivi compresi moduli di servizio e altri moduli;
   - quali elementi di utilizzazione, moduli di ricerca (ivi compresa l'attrezzatura funzionale di base) e le attrezzature per l'installazione di carichi utili montati esternamente;
   - altri elementi di volo per rifornire e mantenere l'orbita della Stazione Spaziale; e
   - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.

5. Il Governo degli Stati Uniti, tramite la NASA, fornisce:

   - elementi d'infrastruttura della Stazione Spaziale, ivi compreso un modulo di abitazione;
   - quali elementi di utilizzazione, moduli di laboratorio (ivi compresa l'attrezzatura funzionale di base) e le attrezzature per l'installazione di carichi utili montati esternamente;
   - altri elementi di volo per rifornire la Stazione Spaziale; e
   - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3996):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 4 maggio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1999 (atto n. 3996/*A* relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 28 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6403):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 4 luglio 2000.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000 e approvato il 12 dicembre 2000.

01G0011

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **419.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA CONCERNING AIR SERVICES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia.

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries based upon the principle of reciprocity;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Articles 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means; in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorised to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Government of the Republic of Croatia, the Minister for Traffic and Communication and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes") as mentioned in the Annex.

2. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

   a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

   b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;

   c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

3. Nothing in paragraph 2. of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of and authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating in agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3. and 4. of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorisation.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph 2. of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5

Revocation or suspension of rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article in essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party. In such a case consultations will begin within a period of sixty (60) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations.

ARTICLE 6

Exemption from customs and other duties

1 Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exemption from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

ARTICLE 7

Principles governing operation of agreed services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of the each Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than points in the territory of the Contracting Party which designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

b) traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking account of other transport services established by the airlines of the States comprising the area; and

c) the requirements of through airline operation.

5. Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article regarding the operation of the agreed services by the designated airlines.

6. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, al least sixty (60) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8

Tariffs

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article should be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Party.

4. The tariffs shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least forty five (45) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within twenty (20) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than twenty (20) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to agree upon the tariffs.

7. No tariff shall come into force unless the aeronautical authorities of either Contracting Party have approved of it.

8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2. of this Article, be recognised as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognise as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1 Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel choose among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designed airline.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12
Aviation security

a) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation signed at Montreal on 24 February 1988, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971 or of any other Aviation Security Conventions to which the two parties may adhere.

b) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

c) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

d) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (c) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on-items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

e) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

f) Should a Contracting party depart from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of that Party.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.

3. Each Contracting Party shall ensure the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers in a free convertible currency at the official rate of exchange on the day the transfer is made. Transfers shall be effected immediately, without any delay, at the latest within sixty (60) days after the date of request.

4. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14
Consultation

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desiderable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request.

4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2. of this article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2. of this article.

4. Any dispute concerning any kind of customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph 2. of this article.

5. Each Contracting Party shall bear the expenses and remuneration necessary for its arbitrator; the fee for the third arbitrator and the expenses necessary for this one as well as those due to the activity of arbitration shall be equally shared by the Contracting Parties.

ARTICLE 16
Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17
Provision of Statistics

The aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide to the aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20

Entry into force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate, at this day of - 8 LUG. 1998 at ROME in the English, Italian and Croatian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of implementations, interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy

For the Government of
the Republic of Croatia

ANNEX

ROUTE SCHEDULES

ROUTE SCHEDULES II

Routes on which air services may be operated by the designated airline of the Republic of Italy:

Points in Zagreb/Italy and viceversa

ROUTE SCHEDULES I

Routes on which air services may be operated by the designated airline of the Republic of Croatia:

Points in Croatia/Rome and viceversa

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SERVIZI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia denominati nel presente Accordo le "Parti contraenti",
essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
desiderando concludere un accordo al fine di regolare i servizi aerei fra i due Paesi sulla base del principio di reciprocità;
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto dal contesto:

(a) con il termine "la Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 inclusi tutti gli Allegati approvati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e tutti gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94 (a) della stessa, nella misura in cui quegli Allegati ed emendamenti sono diventati operativi o sono stati ratificati da entrambe le Parti;

(b) con il termine "autorità aeronautiche" si intende nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona o ente autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo; nel caso del governo della Repubblica di Croazia, il Ministro per il Traffico e le Comunicazioni ed ogni persona o ente autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo;

(c) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea designata ed autorizzata in conformità all'Articolo 4 del presente Accordo;

(d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 di detta Convenzione;

(e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati rispettivamente attribuiti loro dall'articolo 96 di detta Convenzione.

ARTICOLO 2
Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizione del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni di detta Convenzione nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3
Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti di cui al presente Accordo al fine di istituire e gestire servizi aerei sulle rotte di cui alla Tabella di Rotta (nel presente Accordo denominati "servizi concordati" e "rotte specificate") come indicato nell'Allegato, parte integrante del presente Accordo.

2. La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti privilegi:

(a) sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente senza atterrare;

(b) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non commerciali;

(c) nell'esercizio dei suoi servizi sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati nella Tabella di Rotta al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta, provenienti da o destinati ad altri punti così specificati.

3. Nessuna disposizione del comma 2. del presente Articolo sarà intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta, previo corrispettivo, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.

ARTICOLO 4
Designazione ed autorizzazione delle linee aeree

1. Ciascuna Parte contraente avrà diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Ricevuta detta designazione, l'altra Parte contraente dovrà, in base alle disposizioni dei commi 3. e 4. del presente Articolo, concedere senza ritardi alla linea aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette autorità in conformità alle disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni operative di cui al comma 2. del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, ogni qualvolta detta Parte contraente non sia nella certezza che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti alla Parte contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini.

5. Quando una linea aerea è stata a tal fine designata ed autorizzata, essa può iniziare in qualsiasi momento a gestire i servizi concordati, purchè la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 5
Revoca e sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte contraente avrà diritto di revocare un'autorizzazione operativa o sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte contraente, o di imporre le condizioni che riterrà necessarie sull'esercizio di questi diritti in uno dei seguenti casi:

(a) ogni qualvolta non sia nella certezza che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti alla Parte contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini;

(b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti;

(c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformità alle condizioni di cui al presente Accordo.

2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni specificate nel comma 1. del presente Articolo sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente. In questo caso consultazioni verranno avviate entro 60 giorni dalla data in cui una Parte contraente ne avrà fatto richiesta.

ARTICOLO 6
Esenzione da dazi doganali e di altro tipo

1. Gli aeromobili che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea aerea designata da una Parte contraente, nonchè le normali dotazioni di bordo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, le forniture di carburante e di lubrificanti, e le provviste di bordo (ivi compresi, viveri, bevande e tabacchi) che si trovano a bordo di detto aeromobile dovranno, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, essere esentati da tutti i tipi di dazi doganali, gravami di ispezione ed ogni altro onere fiscale, purché dette attrezzature e detti altri beni restino a bordo dell'aeromobile.

2. Saranno altresì esentati dagli stessi dazi, imposte ed oneri, ad esclusione degli oneri relativi al servizio reso:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, introdotti da aeromobile della linea aerea designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra e destinati al solo uso e consumo dell'aeromobile di detta linea aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte contraente sull'aeromobile della linea aerea designata di una Parte contraente, nell'esercizio dei servizi concordati, entro i limiti e le condizioni fissate dalle autorità competenti di detta altra Parte contraente, e destinati al solo uso e consumo durante il volo.

3. I materiali che godono delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui ai precedenti commi, saranno utilizzati soltanto per scopi relativi ai servizi aerei internazionali e devono essere riesportati, se non utilizzati, a meno che sia concesso il loro trasferimento ad altra linea aerea internazionale o la loro importazione permanente, in conformità alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la gestione dei servizi concordati

1. Le linee aeree designate dalle Parti contraenti dovranno avere eque e pari opportunità nella gestione dei servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nella gestione dei servizi concordati la linea aerea designata da ciascuna Parte contraente dovrà tenere in conto gli interessi della linea aerea designata dall'altra Parte in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sull'insieme o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati forniti dalla linea aerea designata dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo obiettivo quello di fornire, con un ragionevole fattore carico, una capacità adeguata a soddisfare le attuali necessità e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta, fra i territori delle Parti contraenti.

4. Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati e sbarcati sui punti nelle rotte specificate in territorio di Stati diversi dai punti nel territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea saranno sancite in conformità al principio generale secondo cui la capacità deve essere commisurata a :

(a) esigenze di traffico da e verso il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea;

(b) esigenze di traffico dell'area attraverso la quale passa il servizio concordato tenendo conto degli altri servizi di trasporto stabiliti dalle linee aeree degli stati compresi in detta area; e

(c) esigenze delle operazioni dirette della linea aerea.

5. Prima dell'inaugurazione dei servizi concordati e per le successive modifiche di capacità, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti concorderanno l'applicazione pratica dei principi contenuti nei precedenti commi del presente Articolo concernenti la gestione dei servizi concordati da parte delle linee aeree designate.

6. La linea aerea designata di ciascuna Parte contraente dovrà presentare per l'approvazione alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente i programmi di volo comprendenti informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzare, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8
Tariffe

1. Ai fini dei successivi commi, con il termine "tariffa" si intende l'importo da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci, nonché le condizioni in base alle quali si applicano detti importi, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ausiliari ed esclusi gli importi da corrispondere e le condizioni per il trasporto della posta.

2. Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti contraenti praticheranno per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, prendendo in debita considerazione tutti i fattori pertinenti, ivi compresi costi di gestione, ragionevole profitto e tariffe delle altre linee aeree.

3. Le tariffe di cui al comma 2. del presente Articolo dovranno essere oggetto di consultazione fra le linee designate di ciascuna Parte contraente.

4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo può essere ridotto, previo accordo di dette autorità.

5. Questa approvazione potrà essere fornita espressamente. Qualora nessuna delle autorità aeronautiche abbia manifestato disaccordo entro venti (20) giorni dalla data di presentazione, in conformità al comma 4. del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il termine per la presentazione venga ridotto, ai sensi del comma 4. del presente Articolo, le autorità aeronautiche possono concordare che il termine entro il quale deve essere notificata la mancata approvazione sia inferiore a venti (20) giorni.

6. Qualora non possa essere concordata una tariffa in conformità al comma 3. del presente Articolo, o qualora, durante il periodo applicabile in conformità al comma 5. del presente Articolo, le autorità aeronautiche di una Parte contraente abbiano inviato alle autorità aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non accordo sulla tariffa convenuta in conformità alle disposizioni del comma 3. del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si adopereranno al fine di concordare le tariffe.

7. Nessuna tariffa potrà entrare in vigore se le autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente non l'avranno approvata.

8. Una tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a che non sia stata stabilita una nuova tariffa.

ARTICOLO 9
Leggi e regolamenti

(1) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relative all'ammissione, alla permanenza o alla partenza dal suo territorio degli aeromobili che operano nel settore della navigazione aerea internazionale, ovvero alla gestione e navigazione di detti aeromobili mentre essi si trovano sul suo territorio, dovranno essere applicati agli aeromobili della linea aerea designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da detti aeromobili dal momento dell'ingresso fino alla partenza entro i limiti del territorio di questa prima Parte contraente.

(2) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relative all'ammissione, la permanenza o la partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili, ivi compresi i regolàmenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili designati dall'altra Parte contraente all'ingresso, alla partenza o nella fase di permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO 10
Riconoscimento di licenze e certificati

1. Certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente dovranno nel periodo di propria validità, subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 2. di questo Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente.

2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento di validità, ai fini del sorvolo del proprio territorio, di certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine, o licenze, rilasciati o convalidati a suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

ARTICOLO 11
Uffici di rappresentanza della linea aerea

1. Ciascuna Parte contraente concederà alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere, in punti specificati nella Tabella di Rotta nel suo territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una delle due o di entrambe le Parti contraenti, necessari a soddisfare le esigenze della linea aerea designata.

2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle due Parti contraenti sarà consentito subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti.

3. Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi che regolano l'ammissione ed il soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive amministrative applicabili in quel territorio.

4. Il numero di detto personale, convenuto sulla base di un accordo fra le due linee aeree, sarà sottoposto all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti.

5. Ciascuna Parte contraente fornirà le necessarie assistenze e facilitazioni a detti uffici ed a detto personale.

ARTICOLO 12
Sicurezza dell'aviazione

a) In conformità ai loro diritti ed ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, le Parti contraenti ribadiscono che il loro obbligo, l'una nei confronti dell'altra, a salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di illecita interferenza è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la totalità dei loro diritti e dei loro obblighi previsti dal diritto internazionale, le Parti contraenti dovranno in particolare agire in conformità alle disposizioni della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti a servizi di aviazione civile internazionale firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, integrativo della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, nonchè di qualsiasi altra Convenzione sulla Sicurezza dell'aviazione civile alla quale entrambe le Parti possono aderire.

b) Le Parti contraenti si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti e delle attrezzature di navigazione aerea e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

c) Nelle loro reciproche relazioni le Parti contraenti agiranno in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e qualificate come Allegati alla Convenzione, nella misura in cui queste disposizioni di sicurezza siano applicabili alle Parti; esse dovranno richiedere che gli operatori degli aeromobili immatricolati nei loro registri, gli operatori degli aeromobili aventi la loro sede principale d'affari o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano in conformità a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione.

d) Ciascuna Parte contraente conviene che a tali operatori di aeromobili si possa richiedere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al comma c) richieste dall'altra Parte contraente per l'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio dell'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente dovrà assicurare che misure adeguate siano effettivamente applicate entro il suo territorio al fine di proteggere l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio, il bagaglio a mano e al seguito, le merci e le provviste di bordo prima e durante l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte contraente dovrà anche considerare con favore le richieste provenienti dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una specifica minaccia.

e) Qualora si verifichi un incidente o una minaccia di cattura illecita di aeromobili civili o altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti o delle attrezzature di navigazione aerea, ciascuna Parte contraente dovrà contribuire con l'altra a facilitare le comunicazioni e ad adottare misure adeguate miranti a porre fine rapidamente ed in condizioni di sicurezza a detto incidente o detta minaccia.

f) Qualora una Parte contraente si discosti dalle disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente potranno richiedere immediate consultazioni con le autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 13
Vendita e trasferimento di proventi

1. Ciascuna Parte contraente concede alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della sua rete, e delle reti delle altre linee aeree, sia direttamente che tramite rappresentanti.

2. La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero, senza alcuna limitazione o ritardo, i redditi eccedenti le spese sostenute in relazione alle vendite per il trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari.

3. Ciascuna Parte contraente garantirà alla linea aerea designata dell'altra Parte contraente l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore il giorno del trasferimento. I trasferimenti saranno effettuati immediatamente, senza alcuna dilazione, entro un massimo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.

4. Qualora il sistema di pagamenti fra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, si applicherà questo accordo.

ARTICOLO 14
Consultazioni

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno fra loro di volta in volta al fine di garantire l'attuazione ed il pieno rispetto delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

2. Qualora una delle due Parti contraenti ritenga auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto detta modifica all'altra Parte contraente. Le consultazioni fra le due Parti contraenti concernenti la modifica proposta potranno essere orali o scritte e, se non diversamente concordato, avviarsi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle due Parti contraenti.

3. Nel caso in cui una delle due Parti contraenti ritenga auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, detta modifica sarà concordata nel corso di consultazioni dalle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e ciò avrà inizio entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

4. Qualsiasi modifica al presente Accordo in conformità al comma 2. del presente Articolo avrà effetto quando detta modifica sarà confermata con uno scambio di note tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 15
Composizione delle controversie

1. Qualora insorga una controversia fra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in prima istanza cercare di comporle tramite negoziato.

2. Qualora le Parti contraenti non riescano a raggiungere una composizione della controversia tramite negoziato, esse possono convenire di affidarne la risoluzione a persone od organismi; qualora non si accordino in tal senso, la controversia su richiesta di ciascuna Parte contraente sarà sottoposta per la decisione ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte contraente ed il terzo eletto dai due così nominati. Ciascuna Parte contraente nominerà l'arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della nota con cui, tramite canali diplomatici, l'altra Parte contraente avrà richiesto la risoluzione arbitrale della controversia attraverso questo Tribunale, mentre il terzo arbitro sarà designato entro ulteriori sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non venga scelto entro il periodo indicato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale può sù richiesta di ciascuna Parte contraente nominare uno o più arbitri a seconda di quanto richiesto dalle circostanze. In questo ultimo caso il terzo arbitro dovrà avere la nazionalità di uno Stato terzo e dovrà agire come Presidente del Tribunale arbitrale.

3. Le Parti contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del comma 2. del presente Articolo.

4. Le controversie concernenti dazi doganali e qualsiasi altro tipo di imposizione fiscale non saranno in nessun caso sottoposte alla procedura del Tribunale arbitrale contemplata dal comma 2. del presente Articolo.

5. Ciascuna Parte contraente dovrà sostenere le spese e le remunerazioni necessarie per il suo arbitro; l'onorario per il terzo arbitro e le spese necessarie per questi così come quelle adottate per l'attività dell'arbitrato saranno egualmente ripartite tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 16
Adattamento alle convenzioni multilaterali

In caso di conclusione di una Convenzione o Accordo multilaterale concernente il trasporto aereo a cui aderiscono entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sarà emendato per conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo tramite consultazioni fra le due Parti contraenti.

ARTICOLO 17
Fornitura di Statistiche

Su richiesta, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico effettuato dalle rispettive linee aeree designate sui servizi concordati provenienti da e diretti al territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 18
Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche dovranno essere registrate presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19
Cessazione

Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento dare notifica scritta all'altra Parte contraente di aver deciso di denunciare il presente Accordo; detta notifica dovrà essere contemporaneamente comunicata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso il presente Accordo dovrà cessare dodici (12) mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notifica dell'altra Parte contraente, a meno che detta notifica non venga ritirata di comune accordo prima della fine di questo periodo. In assenza di dichiarazione di ricezione da parte dell'altra Parte contraente, la notifica sarà considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui la Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto la notifica.

ARTICOLO 20
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si scambieranno i loro rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA , il 8 LUG. 1998 , in due originali, in lingua Inglese, Italiana e Croata, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'adempimento, interpretazione o applicazione, prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

ALLEGATO

TABELLE DI ROTTA

Tabelle di rotta II

Rotte sulle quali i servizi aerei possono essere operati dalla linea aerea designata dalla Repubblica Italiana:
Punti in Italia/Zagabria e viceversa

Tabelle di rotta I

Rotte sulle quali i servizi aerei possono essere operati dalla linea aerea designata dalla Repubblica di Croazia:
Punti in Croazia/Roma e viceversa

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3959):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 14 aprile 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 maggio 1999, con pareri delle commissioni 1ª. 2ª. 5ª. 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 luglio 1999 (atto n. 3959/*A* relatore sen. SAVERIO VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula e approvato il 28 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6401):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 18 luglio 2000.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000 e approvato il 12 dicembre 2000.

01G0012

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651319/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11